

## OSSERVAZIONI

### 1) VARIAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ITER AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- *"In data 14 giugno 2004 Cartiera Lucchese attiva la procedura prevista dall'articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2002 ai fini del rilascio della autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto di generazione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile."*  
(CFR.pag 4 SIA 1di4);
- *"Il 13 luglio 2004 viene convocata la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 12 del D. Lgs n. 387/2003 in cui viene esaminata la richiesta di autorizzazione presentata da Cartiera Lucchese e viene decisa la sospensione della procedura autorizzativa in attesa della conclusione della procedura di verifica di VIA."* (CFR.pag 4 SIA 1di4).

Ciò premesso la Cartiera Lucchese ha attivato in data 18 settembre 2008 di una procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 79/98 per la realizzazione di modifiche impiantistiche presso l'attuale stabilimento di Diecimo (Borgo a Mozzano), finalizzate alla costruzione di un impianto di "Co-Incenerimento" ai sensi del D.lgs 11 maggio 2005, n. 133 "Attuazione delle direttive 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti" (CFR. SIA 1di4) che rappresenta una variazione impiantistica alle precedenti autorizzazioni. Nella fattispecie la valutazione d'impatto ambientale dell'impianto per cui è stata chiesta l'autorizzazione il 14 giugno 2004 era soggetta alla normativa di cui al D.M. 5 febbraio 1998, dovendo essere alimentato da "fanghi di cartiera" autoprodotti da Cartiera Lucchese, che si generano dal processo di disinchiostrazione, e da biomasse. Quest'ultimo era pertanto classificabile come "impianto dedicato" (CFR. D.M. 5 febbraio 1998 articolo 2) per il recupero energetico di rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili, mentre l'autorizzazione richiesta attualmente riguarda un impianto di "co-incenerimento" ai sensi del D.lgs 11 maggio 2005, n. 133 "Attuazione delle direttive 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti".

Va notato, tra l'altro, che già l'impianto così come descritto non sarebbe stato autorizzabile nel quadro del D.M. 5 febbraio 1998, più che per gli effetti ambientali paventati, per l'essere in

contrasto con l'articolo 1 comma 4 (“*Le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati.*”) e l'articolo 2 comma b (“*impianto dedicato: impianto destinato esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti, compreso il combustibile da rifiuto (CDR)*”), relativi alle procedure applicabili ed alla destinazione dell'impianto, nonché da quanto stabilito dall’“Allegato 2 suballegato 1” - “Norme Tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia” - comma 12); anche i parametri relativi alla qualità del rifiuto da conferire all'impianto di cui si chiedeva l'autorizzazione non sono stati presi nel debito conto, il tutto per ottenere che l'autorizzazione da richiedere avesse come organo di riferimento la Provincia piuttosto che la Regione. Difatti le procedure semplificate in questo caso non possono essere invocate in quanto le modifiche apportate all'esercizio dell'impianto richiedono l'applicazione dell'articolo 210 comma 1 del dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - “*Coloro che alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo presentano domanda alla regione competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al presente comma si applica anche a chi intende avviare una attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività. Ove la nuova attività di recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste dalla parte seconda del presente decreto per le modifiche sostanziali.*”

**L'iter amministrativo ha visto variare l'oggetto della richiesta autorizzativa, pertanto esso non può in nessun caso fare riferimenti a risultati conseguiti nell'iter precedente.**

## 2) QUALITA' DEI FANGHI

Premesso che:

- L'impianto dovrebbe essere alimentato da fanghi residui della disinquinazione, codice CER [030305] (CFR D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 Allegato D Codici “CER”, SIA 2di4 pag 279, “Gruppo Cartiera Lucchese Dichiarazione EMAS 2007” tabella 8 Compendio dati

quantitativi rifiuti pag. 35);

- La gestione dei rifiuti, in riferimento al flusso di massa in entrata, è soggetto alle procedure semplificate, di cui al D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 214 e del relativo decreto attuativo D.M. 5 febbraio 1998, Suppl. Ordinario alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 16 aprile 1998: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.”
- La Cartiera Lucchese, a seguito dell'approvazione della VIA da parte di codesta rispettabile Amministrazione, verrebbe ad operare in regime di autosmaltimento di rifiuti prodotti dal proprio ciclo industriale, così come definito dal dlgs 152/2006 articolo 214 comma 2 - **“Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli artt. 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.”** - ed al comma 5 - **“Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.”**: si deduce quindi che vadano applicati in ogni caso i parametri limitativi qualitativi e quantitativi del D.M. 5 febbraio 1998. La Lucart a pag 263 della SIA 2di4 afferma che: *“Il fango può essere bruciato dopo una riduzione del contenuto di acqua. In analogia alle prescrizioni del DM 05.02.1998 (anche se non direttamente applicabili al progetto che non prevede un'autorizzazione semplificata al recupero di rifiuti non pericolosi ma una più complessa Autorizzazione Integrata Ambientale) l'impianto proposto sarà alimentato con fanghi aventi umidità massima del 20%.”*, ma tale argomentazione analogica non può essere invocata dal momento che per i fanghi da conferire all'impianto di co-incenerimento valgono ben altre considerazioni che qui vengono esposte.

Si sottolinea, infatti, che **i fanghi di disinquinazione di cui al CER 030305 NON hanno le qualità minime di PCI (potere calorifico inferiore) minimo stabilito dalla legge**: difatti il PCI medio dei fanghi in questione è di 4953 kJ/kg (CFR. tab. 20 pag. 286 SIA 2di4), rispetto al limite minimo di legge di 6000 kJ/kg sul tal quale (CFR. D.M. 5 febbraio 1998, Allegato 2 suballegato 1 “Norme Tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia” comma 12).

La Lucart vorrebbe ovviare a questa vistosa carenza di requisiti utilizzando il cippato legnoso da miscelare al rifiuto -fanghi da disinquinazione CER 030305- in misura tale da poter controbilanciare il basso potere calorifero di questi ultimi: questa soluzione però è solamente un “escamotage”, anche perchè la biomassa legnosa a fronte di una presenza nella miscela combustibile in una proporzione variabile fra il 14 % ed il 20%, nell'ipotesi di “*alta disponibilità dei fanghi*” “*punto A1*” di lavoro (fanghi al 50% di ceneri ), contribuiscono rispettivamente al 21% ed al 40% del potere calorifico della miscela; mentre nel caso di “*alta disponibilità dei fanghi*” “*punto A2*” di lavoro (fanghi al 65% di ceneri ), la biomassa legnosa a fronte di una presenza nella miscela combustibile in una proporzione variabile fra il 20 % ed il 40% contribuisce rispettivamente al 31% ed al 43% del potere calorifico della miscela. Il contributo della biomassa legnosa al potere calorifico della miscela è ancora maggiore nell'ipotesi “*punto B*” di lavoro (“*minima combustione oraria di fanghi e la massima combustione di biomassa, nelle differenti percentuali di inerti presenti nei fanghi*”), in cui la biomassa è presente ponderalmente nella miscela in una percentuale variabile al 44%, presenta “*rapporti fra le energia termiche entranti oscillano come segue: fanghi (28%-38%), biomasse (55%-64%), gas naturale (7%-8%)*” - (CFR. capitolo 1.3.6 pag 226, 227, 228 e paragrafi 1.3.6.1 -“*Potenza termica/flussi orari di combustibile*”-, 1.3.6.2 -“*Portate annuali in massa di combustibile*”-, 1.3.6.3 -“*Flussi di energia e di massa nel recupero di materia*”- SIA 2di4). In definitiva anche impiantisticamente i fanghi da valorizzare hanno caratteristiche assai modeste, ben distanti anche dalle valutazioni effettuate nell'Allegato 11 alla SIA “*Analisi delle tecnologie alternative per il trattamento termico ed il recupero energetico dai fanghi di disinquinazione*” dove il PCI dei fanghi di disinquinazione – CER 030305 – avrebbero i requisiti di legge (CFR. tabelle 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 pag 13 e 14). Nel sopraccitato allegato al paragrafo 5.2 “*Caratterizzazione dei fanghi in ingresso*” - pag. 120 e 121 - il PCI sul secco è

conseguentemente sovrastimato in 7773 kJ/kg. Pertanto le conseguenti simulazioni per “confrontare dal punto di vista del recupero energetico e dell’impatto ambientale le diverse possibilità di trattamento termico per i fanghi di disinchiostrazione” sono alterate.

La scelta impiantistica della Lucart di utilizzare per la combustione la tecnologia a letto fluido implica valori minimi di potere calorifico inferiore della miscela di combustibile da bruciare che per motivi impiantistici si deve collocare in un intervallo fra 7-28 MJ/kg (CFR. Rosanna Laraia, Flavia Chiampo, Jorg Kruger - “Analisi e Comparazione delle Tecnologie più idonee per il secondo impianto di trattamento area Nord dei Rifiuti Urbani, assimilati e fanghi della provincia di Torino” - Commissione Altamente Specializzata per la realizzazione di un impianto di valorizzazione dei rifiuti, costituita con DPG n. 971 – 348920 del 26 luglio 2005). Tale “escamotage” non può essere considerato accettabile in quanto il PCI (Potere Calorifico Inferiore) è in riferimento al rifiuto in sé e non alla miscela.

Ritornando correttamente all'esame analitico dei fanghi di disinchiostrazione (CER 030305), così come riportati nell’“Allegato 1” “Certificato di analisi dei fanghi relativi ai sottoflussi di disinchiostrazione di fanghi di cartiera”, relativamente ai rapporti di prova nr:

- 7528
- 3917
- 10607
- 6969
- 3916
- 10606
- 11111
- 11112

è possibile constatare come il PCI sia quasi sempre costantemente sotto il limite di legge: la prova più sfavorevole, la nr. 11112, arriva ad un valore di PCI sul tal quale di 3642 kJ/kg, inferiore del 40 % del limite di legge).

A margine di queste evidenze pare quasi superfluo far notare come in nessun caso sia lecito parlare

di biomasse in riferimento ai fanghi di disinchiostrazione aventi codice CER 030305, non essendo questi classificati come tali dall'Allegato 1 suballegato B del D.M. 5 maggio 2006. Il D.M. 5 maggio 2006 permette di affermare che i fanghi prodotti dal disinchiostaggio (CER [030305]), impiegati per la valorizzazione energetica nell'ambito del proprio impianto o distretto industriale, sono ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili nel rispetto della gerarchia comunitaria che regola le operazioni di riuso, riciclo e smaltimento dei rifiuti (CFR art. 3 commi 1, 2 e 3 ed Allegato 1 suballegato B al D.M. 5 maggio 2006) - D.M. 5 maggio 2006, art. 3 “

*1. Il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato A, è assicurato mediante la valorizzazione energetica. La produzione energetica degli impianti che utilizzano i predetti rifiuti ha diritto ai certificati verdi nella misura stabilita nelle direttive di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti, con particolare riguardo al disposto del decreto di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.*

*2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio concludono uno o più accordi di programma con le associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano raccolta differenziata e selettiva di rifiuti, di cui all'allegato 1, suballegato B, dei soggetti che effettuano il riutilizzo e il riciclo dei medesimi rifiuti, e dei soggetti che esercitano impianti di valorizzazione energetica dei medesimi rifiuti. **L'accordo è finalizzato alla individuazione di specifiche tipologie di rifiuti, di cui all'allegato 1, suballegato B, per i quali sono definiti termini, condizioni e modalità per la destinazione dei medesimi rifiuti alle attività di riutilizzo, riciclo e valorizzazione energetica, nel rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento degli stessi.** Al termine del periodo di vigenza dell'accordo, le parti possono protrarne la validità, anche modificandone i termini. La stipula dell'accordo di programma di cui al presente comma, la cui efficacia è subordinata all'intesa con la Conferenza unificata, è comunque condizione necessaria e propedeutica perché i soggetti che utilizzano per il recupero energetico i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato B, abbiano diritto ai certificati verdi nella misura stabilita dalle direttive di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche e aggiornamenti, con particolare riguardo al disposto del decreto di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo*

29 dicembre 2003, n. 387.

3. Non si applica il disposto di cui al comma 2 ma la disciplina di cui al comma 1:

a) quando i rifiuti siano utilizzati per recupero di energia nello stesso sistema produttivo locale o distretto industriale, di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni, nel quale i rifiuti sono stati prodotti;

(omissis) ” - .

Come ultima considerazione, ove e qualora dovesse essere considerato l'impianto di Diecimo come impianto destinato all'autosmaltimento entrerebbero pur sempre in gioco altre limitazioni derivanti pur sempre dal complesso delle leggi che regolano questa procedura, soprattutto i parametri quantitativi e qualitativi. In ogni altro caso non possono essere ammessi gli incentivi relativi alle fonti rinnovabili, non potendosi più intendere l'impianto come produttore di energia da fonti rinnovabili ma come puro e semplice inceneritore non potendosi più applicare le norme relative di cui al sopraccitato D.M. 5 maggio 2006.

Lucca, li 31 ottobre 2008